DIZIONARIO SISTEMATICO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA

a cura di

Lorenzo F. Pace

ESTRATTO



Jovene editore 2013

La normativa di secondo grado in materia di aiuti di Stato

Sommario: I. Diritto primario e secondario. – II. REGOLE DI PROCEDURA. - III. IL REGOLA-MENTO DI ESENZIONE E GLI AIUTI DE MINIMIS. IV. AIUTI ALLE BANCHE NELLA CRISI FINANZIARIA E QUADRO UNIONALE TEMPORANEO. - V. AIUTI CON OBIETTIVI ORIZZONTALI. - VI. AIUTI SETTORIALI. -VII. AIUTI AL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI E D'INTERESSE ECONOMICO GENERALE ED ALTRE FORME DI AIUTI.

I. DIRITTO PRIMARIO E SECONDARIO

Il diritto primario relativo agli aiuti di Stato è rappresentato, in primo luogo, dagli artt. 107 (da cui evincere la nozione di aiuto di Stato e contenente le deroghe al principio di incompatibilità), 108 (afferente alla procedura di controllo degli aiuti) e 109 TFUE (che attribuisce al Consiglio il potere di adottare regolamenti in materia). Altri articoli del TFUE sono rilevanti con riferimento a specifici settori: i) l'art. 93 TFUE, relativo al coordinamento dei trasporti ed al rimborso delle servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio: ii) l'art. 106 § 2 TFUE, concernente i servizi di interesse economico generale.

Il diritto secondario o derivato, oggetto della presente sezione, comprende

¹ Sul rapporto tra queste fonti, v. C. giust. UE, 14 aprile 2005, causa C-110/03, Belgio c. Commissione, in Racc. 2005, p. I-2801, punto 33.

un insieme di atti emanati dalle istituzioni comunitarie. In questa categoria, ricadono vari provvedimenti, tra cui regolamenti, decisioni, linee guida, orientamenti, raccomandazioni e comunicazioni della Commissione europea¹.

II. REGOLE DI PROCEDURA

Le regole procedurali afferenti alla notifica di regimi di aiuti allo stadio di progetto ed al procedimento di indagine della Commissione europea sono contenute nel Reg. 659/1999². Il Reg. 794/2004 funge da complemento pratico, contenendo i moduli *standard* per la notifica e prevedendo disposizioni di dettaglio con riguardo alla forma, al contenuto ed alla trasmissione dei moduli in parola³.

Tre comunicazioni della Commissione europea completano il quadro, prevedendo: i) una procedura semplificata in base alla quale la Commissione europea esamina in tempi rapidi taluni tipi di aiuti di Stato per i quali deve verificare che la misura sia conforme alle norme ed alle pratiche esistenti, senza esercitare i propri poteri discrezionali⁴; ii) le modalità di

ottobre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, per quanto concerne la parte III.10 dell'allegato I, in G.U.U.E. L 313, 22 novembre 2008, p. 1.

³ Reg. 794/2004/CE della Commissione, 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, in G.U.U.E. L 140, 30 aprile 2004. 1. V. Reg. 1125/2009/CE della Commissione, 23 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, per quanto concerne la parte III.2, la parte III.3 e la parte III.7 dell'allegato I, in G.U.U.E. L 308, 24 novembre 2009, p. 5.

⁴ Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato, in G.U.U.E. C-136, 16 giugno 2009, p. 3.

² Reg. 659/1999/ĈE del Consiglio, 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE, in G.U.C.E. L 83, 27 marzo 1999, p. 1. Rettifiche: (i) in G.U.U.E. L 25, 28 gennaio 2005, p. 74; e (ii) in G.U.U.E. L 131, 25 maggio 2005, p. 45. Modifiche: (i) Reg. 1627/2006/CE della Commissione, 24 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente ai moduli standard per la notifica degli aiuti, in G.U.U.E. L 302, 1 novembre 2006, p. 10; (ii) Reg. 1935/2006/CE della Commissione, 20 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, in G.U.U.E. L 407, 30 dicembre 2006, p. 1; (iii) Reg. 271/2008/CE della Commissione. 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, in G.U.Û.E. L 82, 25 marzo 2008, p. 1; (iv) Reg. 1147/2008/CE della Commissione, 31

svolgimento delle procedure in materia di aiuti di Stato, specialmente in termini di durata, trasparenza e prevedibilità⁵; *iii*) le modalità di trasmissione dei moduli di notifica elettronici⁶.

Con riferimento alla discrezionalità di cui la Commissione europea gode per valutare la compatibilità degli aiuti con il mercato interno, espressa in vari atti di soft law (orientamenti, discipline, comunicazioni, avvisi), l'esecutivo comunitario si impone di valutare la compatibilità degli aiuti di Stato illegalmente concessi in base ai criteri oggettivi indicati negli strumenti normativi in vigore all'epoca in cui è stato concesso l'aiuto⁷.

Sul recupero dell'aiuto, oltre al Reg. 794/2004, la Commissione europea ha definito un'apposita comunicazione nella quale vengono espressi i principî su cui la politica di recupero deve fondarsi ed i presupposti per l'esecuzione delle decisioni di recupero da parte degli Stati membri interessati⁸.

III. IL REGOLAMENTO DI ESENZIONE E GLI AIUTI DE *MINIMIS*

Il 30 agosto 2008 è entrato in vigore il Reg. 800/2008 ("Regolamento") con il quale la Commissione europea, in base ad

⁵ Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, in G.U.U.E. C-136, 16 giugno 2009, p. 13.

⁶ Modalità di trasmissione elettronica delle notifiche degli aiuti di Stato, indirizzi compresi, e disposizioni per garantire la protezione delle informazioni riservate - Articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, in G.U.U.E. C-237, 27 settembre 2005, p. 3. Con riferimento alla procedura per la sottoposizione di alcune informazioni al segreto di ufficio, v. la comunicazione della Commissione C(2003) 4582 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, in G.U.U.E. C-297, 9 dicembre 2003, p. 6.

⁷ Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi, in G.U.C.E. C-119, 22 maggio 2002, p. 22.

⁸ Comunicazione della Commissione - Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili, in G.U.U.E. C-272, 15 novembre 2007, p. 4. V. la una delega contenuta nel Reg. 994/98⁹, ha previsto l'approvazione automatica (senza obbligo di notifica) di alcune categorie di aiuti, tra cui quelli: a carattere sociale, alle *piccole e medie imprese* (PMI)¹⁰, a finalità regionale, a favore dell'ambiente, all'imprenditorialità femminile, alla ricerca, allo sviluppo ed all'innovazione¹¹.

Gli aiuti di importanza minore ("de minimis"), vale a dire quelli di limitato impatto anticoncorrenziale, non rientrano nel divieto previsto dall'art. 107 § 1 TFUE e, per la conseguenza, non sono soggetti all'obbligo di notifica ex art. 108 § 3 TFUE. In base al Reg. 1998/2006, per essere considerati de minimis gli aiuti - indipendentemente dalla loro forma, dall'obiettivo perseguito e dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria - non devono superare, per impresa, un importo complessivo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; nel caso di un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada, detto valore non deve superare i 100.000 euro per il medesimo lasso temporale¹². Per i settori della pesca e della produzione di prodotti agricoli, queste soglie si abbassano rispettivamente a 30.000 euro ed a 7.500 euro¹³.

comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in G.U.U.E. C-85, 9 aprile 2009, p. 1.

⁹ Reg. 994/98/CE del Consiglio, 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, in G.U.C.E. L 142, 14 maggio 1998, p. 1.

¹⁰ Per la definizione di PMI, si vedano l'Allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 e la raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, in G.U.U.E. L 125, 20 maggio 2003, p. 36

¹¹ Reg. 800/2008/CE della Commissione, 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, in G.U.U.E. L 214, 9 agosto 2008, p. 3.

¹² Reg. 1998/2006/CE della Commissione, 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), in G.U.U.E. L 379, 28 dicembre 2006, p. 5.

¹³ Reg. 1535/2007/CE della Commissione, 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli arti-

IV. AIUTI ALLE BANCHE NELLA CRISI FINAN-ZIARIA E OUADRO UNIONALE TEMPORANEO

Per reagire alla crisi finanziaria mondiale del 2008 che ha determinato quella del sistema bancario dell'Unione europea. la Commissione europea ha reagito con una normativa speciale, pubblicando sei comunicazioni afferenti al sostegno pubblico agli enti finanziari, fondate sull'art. 107 § 3, lett. b), TFUE¹⁴. L'effetto complessivo di questi provvedimenti è stato quello non soltanto di aver contribuito al salvataggio degli istituti in difficoltà ma anche di averne favorito il risanamento dei bilanci

Nel medesimo quadro di crisi, la citata disposizione del TFUE ha rappresentato la base giuridica del c.d. Quadro Unionale Temporaneo che ha permesso agli Stati membri di adottare misure di aiuto di Stato supplementari, onde agevolare l'accesso delle imprese ai finanziamenti ed al tempo stesso incoraggiare le imprese a continuare ad investire in tali circostanze eccezionali15.

V. AIUTI CON OBIETTIVI ORIZZONTALI

Il Regolamento permette agli Stati membri di accordare un gran numero di misure di aiuto; tra queste, vi rientrano quelle relative al sostegno alla formazione (artt. 38 e 39 del Regolamento) e quelle destinate all'occupazione di lavoratori disabili e svantaggiati (artt. 40-41-42 del Regolamento). La disciplina di questi aiuti non si esaurisce nelle previsioni regolamentari ma è integrata da apposite comunicazioni che servono ad aiutare le autorità pubbliche e le imprese ad individuare il modo migliore di ottenere un'approvazione rapida degli aiuti in parola¹⁶.

Il medesimo principio si applica agli aiuti: i) per la tutela ambientale (artt. da 17 a 25 del Regolamento)¹⁷; ii) sotto

coli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, in G.U.U.E. L 337, 21 dicembre 2007, p. 35; Reg. 875/2007/CE della Commissione, 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, in G.U.U.E. L 193, 25 luglio

alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, in G.U.U.E. C-356, 6 dicembre 2011, p. 7.

¹⁵ Comunicazione della Commissione - Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria, in G.U.U.E. C-6, 11 gennaio 2011, p. 5. Si noti che la validità delle norme afferenti al quadro unionale temporaneo è cessata in data 31 di-

¹⁶ Si vedano la comunicazione della Commissione, Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di stato alla formazione soggetti a notifica individuale, in G.U.U.E. C-188, 11 agosto 2009, p. 1; e la comunicazione della Commissione, Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale, in G.U.U.E.

C-188, 11 agosto 2009, p. 6.

¹⁷Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, in G.U.U.E. C-82, 1 aprile 2008, p. 1. V. Dec. Consiglio, 10 dicembre 2010, n. 2010/787/UE, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, in G.U.U.E. L 336, 21 dicembre 2010, p. 24; orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012, in G.U.U.E. C-158, 5 giugno 2012, p. 4; e comunicazione della Commissione che modifica la comunicazione della Commissione orientamenti relativi a determinati aiuti di stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012, in G.U.U.E. C-387, 15 dicembre 2012, p. 5.

^{2007,} p. 6.

14 Comunicazione della Commissione - L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale, in G.U.U.E. C-270, 25 ottobre 2008, p. 8; comunicazione della Commissione - La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza, in G.U.U.E. C-10, 15 gennaio 2009, p. 2; comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario, in G.U.U.E. C-72, 26 marzo 2009, p. 1; comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato, in G.U.U.E. C-195, 19 agosto 2009, p. 9; comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1 gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, in G.U.U.E. C-329, 7 dicembre 2010, p. 7; comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1 gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato

forma di capitale di rischio (artt. 28 e 29 del Regolamento)¹⁸; *iii*) alla ricerca, sviluppo ed innovazione (artt. da 30 a 37 del Regolamento)¹⁹.

Gli aiuti a finalità regionale, volti a colmare gli svantaggi di regioni sfavorite, trovano la loro base giuridica in una norma di diritto primario, *i.e.* l'art. 107 § 3, lett. *a*) e *c*), TFUE. La disciplina è completata dagli *Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013* che rimarranno in vigore sino al 31 dicembre 2013²⁰.

Per sostenere le imprese in difficoltà – vale a dire quelle imprese che non siano in grado, con le proprie risorse o con le risorse che possono ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, le condurrebbero quasi certamente al fallimento, nel breve o nel medio periodo – la Commissione europea, dal 2004, continua ad applicare la comunicazione dal titolo Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; detti orientamenti

verranno prossimamente sostituiti da nuove previsioni che saranno emanate nel quadro del generale processo di modernizzazione della normativa in materia di aiuti di Stato²¹.

VI. AIUTI SETTORIALI

Nella politica unitaria, ex art. 167 TFUE, tesa alla difesa ed allo sviluppo delle culture degli Stati membri, gli aiuti alla produzione cinematografica e televisiva e quelli concernenti il finanziamento delle emittenti di servizio pubblico (necessari per il mantenimento di una concorrenza leale tra le emittenti di servizio pubblico ed i media privati)²² rappresentano un settore strategico altamente regolato a mezzo di vari strumenti di soft law, tra cui la c.d. Comunicazione sul Cinema²³.

Attraverso lo strumento della comunicazione, la Commissione europea ha disciplinato anche i seguenti settori: *i*) il finanziamento pubblico delle reti a banda larga²⁴; *ii*) i costi non recuperabili nel settore dell'energia elettrica²⁵; *iii*) l'industria

luni aspetti giuridici riguardanti le opere cinema-

tografiche e le altre opere audiovisive, COM/ 2001/0534 def., in G.U.C.E. C-43, 16 febbraio 2002, p. 6, come modificata dai seguenti provvedimenti: comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul seguito alla comunicazione della Commissione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (comunicazione sul cinema) del 26 settembre 2001 (pubblicata nella G.U.C.E. C-43 del 16 febbraio 2002), in G.U.U.E. C-123, 30 aprile 2004, p. 1: comunicazione della Commissione relativa alla proroga della comunicazione facente seguito alla comunicazione della Commissione relativa a taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (comunicazione sul cinema) del 26 settembre 2001, in G.U.U.E. C-134, 16 giugno 2007, p. 5; comunica-

zione sul cinema) del 26 settembre 2001, in G.U.U.E. C-31, 7 febbraio 2009, p. 1.

²⁴ Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda

zione della Commissione relativa ai criteri di va-

lutazione degli aiuti di Stato di cui alla comuni-

cazione della Commissione relativa a taluni

aspetti giuridici riguardanti le opere cinemato-

grafiche e le altre opere audiovisive (comunica-

larga, in G.U.U.E. C-25, 26 gennaio 2013, p. 1. ²⁵ Comunicazione della Commissione relativa

¹⁹ V. la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, in G.U.U.E. C-323, 30 dicembre 2006,

²⁰ In G.U.U.E. C-54, 4 marzo 2006, p. 13. V. comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, in G.U.U.E. C-223, 16 settembre 2009, p. 3; Dec. Comm. UE, 28 novembre 2007, n. C(2007)5618 def. cor., Aiuto di Stato n. 324/2007, Italia-Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, in G.U.U.E. C-90, 11 aprile 2008, p. 4.

²¹ In G.U.U.E. C-244, 1 ottobre 2004, p. 2. Proroghe: in G.U.U.E. C-156, 9 luglio 2009, p. 3; ed in G.U.U.E. C-296, 2 ottobre 2012, p. 3.

²² Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, in G.U.U.E. C-257, 27 ottobre 2009, p. 1, punto 34.

²³ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su ta-

¹⁸ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, in G.U.U.E. C-194, 18 agosto 2006, p. 2. V. comunicazione della Commissione recante modifica degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, in G.U.U.E. C-329, 7 dicembre 2010, p. 4.

siderurgica²⁶; iv) i servizi postali²⁷; e v) il settore della costruzione navale²⁸.

La regolamentazione degli aiuti di Stato nel settore dei trasporti trova la sua fonte primaria nell'art. 93 TFUE. Nel settore del trasporto su strada e per ferrovia, rilevano il Reg. 1370/2007 (relativo ai regimi di aiuti ai servizi pubblici di trasporto passeggeri) e la comunicazione per il sostegno e la ristrutturazione delle imprese ferroviarie²⁹. Gli aiuti al trasporto marittimo, tesi al mantenimento di una flotta globalmente competitiva sui mercati mondiali ed alla creazione di nuovi servizi, debbono essere verificati alla luce degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi³⁰. Nel quadro generale della c.d. liberalizzazione del cielo europeo, rientrano gli orientamenti relativi ad aiuti per il finanziamento e la realizzazione di infrastrutture aeroportuali e per l'avviamento di nuovi

al metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili, 6 agosto 2001, *Commission letter* SG (2001) D/290869.

²⁶ Comunicazione della Commissione, Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione e aiuti alla chiusura a favore dell'industria siderurgica, in G.U.C.E. C-70, 19 marzo 2002, p. 21; e comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA, in G.U.C.E. C-152, 26 giugno 2002, p. 5.

²⁷ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali, in G.U.C.E. C-39, 6 febbraio 1998, p. 2.

²⁸ Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale, in G.U.U.E. C-364, 14 dicembre

2011, p. 9.

²⁹ Reg. 1370/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, in G.U.U.E. L 315, 3 dicembre 2007, p. 1; comunicazione della Commissione, Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie, in G.U.U.E. C-184, 22 luglio 2008, p. 13.

³⁰ Comunicazione C(2004) 43 della Commissione, Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, in G.U.U.E. C-13, 17 gennaio 2004, p. 3. Si vedano: comunicazione della Commissione che fornisce orientamenti in merito agli aiuti di Stato alle società di gestione navale, in G.U.U.E. C-132, 11 giugno 2009, p. 6; comunicazione della Commissione che stabilisce orientamenti relativi ad aiuti di Stato integrativi del finanziamento comunitario per l'a-

collegamenti aerei o di nuove frequenze dagli aeroporti regionali³¹.

Nei settori dell'agricoltura e della pesca, vigono regole specifiche contenute: i) nel Reg. 1857/2006³² e negli *Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013*³³; e ii) nel Reg. 736/2008³⁴ e negli *Orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura*³⁵.

VII. AIUTI AL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI E D'INTERESSE ECONOMICO GENERALE ED ALTRE FORME DI AIUTI

Sul finanziamento dei servizi pubblici e d'interesse economico generale, la Commissione europea ha approvato nel 2012 un nuovo *pacchetto* di misure, con il quale vengono definiti i termini e le condizioni dell'applicazione dell'art. 107 TFUE a tale settore³⁶.

pertura delle autostrade del mare, in G.U.U.E. C-317, 12 dicembre 2008, p. 10.

³¹ Comunicazione della Commissione, Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, in G.U.U.E. C-312, 9 dicembre 2005, p. 1; comunicazione della Commissione, Applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE e dell'articolo 61 dell'Accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, in G.U.C.E. C-350, 10 dicembre 1994, p. 5.

³² Reg. 1857/2006/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, in G.U.U.E. L 358, 16 dicembre 2006, p. 3.

³³ In G.U.U.E. C-319, 27 dicembre 2006, p. 1. ³⁴ Reg. 736/2008/CE della Commissione del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, in G.U.U.E. L 201, 30 luglio 2008, p. 16.

³⁵ In G.U.U.E. C-84, 3 marzo 2008, p. 10. ³⁶ Reg. 360/2012/UE della Commissione, 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, in G.U.U.E. L 114, 26 aprile 2012, p. 8; comunicazione della Commissione, Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pub-

Con apposite comunicazioni, la Commissione europea ha disciplinato gli aiuti: *i*) in forma di prestiti a tasso agevolato (stabilendo il relativo metodo di calcolo del tasso di riferimento)³⁷; *ii*) in forma di garanzie (indicando le varie tipologie che possono assumere)³⁸; *iii*) relativi all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine³⁹; *iv*) connessi a vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità⁴⁰; *e v*) di carattere fiscale⁴¹.

NICCOLÒ LANDI

L. Hancher - T. Ottervanger - P.J. Slot, *EU State Aids*, Londra, 2012; N. Pesaresi - A. Sinnaeve - V. Guigue-Koeppen - J. Wiemann and M. Radulescu, «The New State Aid Rules for Services of General Economic Interest (SGEI)», in *Competition Policy Newsletter*, 2012, n. 1; C. Iannone, «Gli aiuti di Stato in favore delle imprese pubbliche e le regole nazionali applicabili al loro stato di crisi», in *Dir. Un. eur.*, 2012, 2. 263.

Bibliografia

blico (2011), in G.U.U.E. C-8, 11 gennaio 2012, p. 15; Dec. Comm. UE, 20 dicembre 2011, n. 2012/21/UE, C(2011) 9380, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale in G.U.U.E. L 7, 11 gennaio 2012, p. 3; comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, in G.U.U.E. C-8, 11 gennaio 2012, p. 4.

³⁷ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, in G.U.U.E. C-14, 19 gennaio 2008, p. 6.

³⁸ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, in G.U.U.E. C-155, 20 giugno 2008, p. 10.

³⁹ Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, in G.U.U.E. C-392, 19 dicembre 2012, p. 1; modifica in G.U.U.E. C-398, 22 dicembre 2012, p. 6.

⁴⁰ Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità, in G.U.C.E. C-209, 10 luglio 1997, p. 3.

⁴¹ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, in G.U.C.E. C-384, 10 dicembre 1998, p. 3.